



Senato della Repubblica

VIII Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Audizione in videoconferenza dei Rappresentanti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Disegno di legge S. 673 “Ordinamento Amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo”

Roma, 10 gennaio 2024

Signor Presidente, Onorevoli Commissari,

l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è lieta di poter fornire il proprio contributo in ordine ai contenuti del disegno di legge S. 673, concernente *“Ordinamento Amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo”*.

In linea generale, si osserva che il disegno di legge in questione non investe materie di specifica competenza di questa Agenzia, se non indirettamente e per quanto attiene l'ambito di operatività relativo alle dogane ed alle accise, con riguardo alla possibilità di effettuare riscontri fiscali sui quantitativi di carburante per la navigazione marittima riforniti alle navi mercantili, anche mediante l'eventuale esame dei documenti nautici e, in particolare, del registro degli idrocarburi, richiamato nella previsione dell'art. 13 del disegno di legge in esame.

Con il suddetto articolo 13, viene riconosciuta infatti la possibilità di formare e conservare anche *“in formato digitale e su supporti informatici”* le carte, i libri e i documenti di bordo specificati nella medesima disposizione, tra i quali è annoverato anche *“il registro degli idrocarburi di cui all'articolo 19 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2012”*.

In relazione al registro degli idrocarburi, si pone in evidenza che, aderendo a richieste di semplificazione degli oneri provenienti dalle Associazioni del settore nautico, all'indomani dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 225 del 2015 di attuazione del punto 3 della Tabella A allegata al Testo Unico Accise, con la circolare n. 25/D del 2016, questa Agenzia ha riconosciuto che lo stesso registro potesse assolvere, con riguardo alle navi mercantili, le medesime finalità del libretto di controllo previsto dall'art. 6 del citato D.M. n. 225/2015. Nel libretto di controllo, che le imbarcazioni devono detenere a bordo per essere rifornite con carburanti esenti, ove ne abbiano titolo, sono riportate le caratteristiche dell'imbarcazione *“annotate e autenticate dall'Autorità marittima in base ai dati desunti dal Registro italiano navale”* e vanno annotati rifornimenti, consumi ed ore di moto.

In ragione dell'elenco delle informazioni che devono essere riportate nel registro degli idrocarburi e, in particolare, delle voci relative al rifornimento del carburante, unitamente alla circostanza che soggiaccia a vidimazione e che debba essere tenuto a bordo, è stato possibile

ritenere il suddetto documento equivalente al libretto di controllo e rispondente allo scopo di tutela dell'interesse fiscale.

Ciò premesso, per quanto di interesse dell'Agenzia, si ritiene di formulare le seguenti osservazioni.

In primo luogo, pare condivisibile, nella prospettiva della futura interoperabilità digitale, la previsione di cui all'art. 13 comma 1 del disegno di legge in oggetto, il quale consente di formare e conservare anche il registro degli idrocarburi in modalità telematica.

Lo stesso comma, peraltro, non sembrerebbe avere ricadute sulla permanenza dell'impiego del registro degli idrocarburi in luogo del libretto di controllo, necessario per il riconoscimento del carburante esente, sul presupposto che nell'ambito dei previsti decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti venga assicurata la facoltà di accedere al registro digitale ai fini di controllo fiscale o comunque un'interoperabilità tra le Amministrazioni per l'acquisizione dei dati di rilevanza fiscale.

Da ultimo e relativamente alla competenza in materia di accise di questa Agenzia, pare opportuno segnalare che diversa conseguenza potrebbe avere la previsione contenuta nel comma 2 dell'art. 13 del Disegno di legge, con la quale, per effetto della seppur facoltativa digitalizzazione della documentazione di bordo, viene espunto dall'elenco delle carte valori, di cui all'allegato A al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, tra l'altro, il registro degli idrocarburi. Tale espunzione, che dovrà essere valutata anche dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, impone la necessità di rivalutare la posizione assunta dall'Agenzia in merito alla fungibilità dei due descritti documenti (ossia il registro degli idrocarburi e il libretto di controllo), qualora l'Amministrazione finanziaria non dovesse essere posta nella condizione, ai fini della tutela fiscale, di contestare l'autenticità delle scritturazioni inserite nel registro degli idrocarburi.

*Signor Presidente, Onorevoli Commissari,
con l'auspicio che l'esposizione sia stata chiara ed esaustiva, si rimane a disposizione per le vostre domande.*